

## **PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI FAMIGLIA**

### **Art.473 bis.11: Competenza per territorio**

Le regole sulla competenza territoriale prevedono un criterio prioritario se "devono essere adottati" provvedimenti che riguardano il minore: in questi casi la competenza è del tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

### **Art.473 bis.12: Forma della domanda e produzioni**

Nelle procedure contenziose dovranno essere allegati all'atto introduttivo:

- Dichiarazioni redditi (Mod.730 o CUD) degli ultimi 3 anni o dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- Visure catastali e ipotecarie
- Certificato PRA
- Visure camerali eventuali quote societarie
- Estratti conto corrente dei rapporti bancari, postali e finanziari degli ultimi 3 anni
- Documentazione relativa a contratti di mutuo con piano di pagamento delle rate da rimborsare degli ultimi 3 anni
- PIANO GENITORIALE

**In caso di assenza di richieste di contributo economico e/o di figli minori, la documentazione sopra elencata non dovrà essere allegata.**

Rimane esclusa la possibilità di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autocertificazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali, in caso di non presentazione della citata documentazione.

### **ART.473 bis.14: Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza**

- Rispetto del termine di 3 giorni per la fissazione dell'udienza dopo il deposito del ricorso



- Il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza potrà essere prolungato a 120/150 giorni per garantire il diritto di difesa: l'attore deve lasciare 60 giorni liberi tra la notifica e l'udienza, il convenuto deve costituirsi 30 giorni prima dell'udienza e l'allungamento dei tempi consentirà al convenuto di avere almeno 30 giorni per predisporre una difesa.

Inoltre, il prolungamento del suddetto termine consentirà al ricorrente di effettuare una notifica tempestiva.

Si evidenzia che nelle procedure inerenti il diritto di famiglia, le notifiche non potranno essere effettuate a mezzo pec trattandosi di soggetti privati, sforniti, nella maggioranza dei casi, di posta certificata.

Infine, il termine più ampio per la costituzione del convenuto potrebbe costituire un periodo di tempo utile per favorire un contatto fra le parti e quindi valutare la possibilità di un accordo fra i coniugi stessi.

L'allungamento dei termini per la fissazione dell'udienza non pregiudica la possibilità di interventi più tempestivi **ex art. 473 bis.6** (Rifiuto del minore a incontrare il genitore).

In questi casi, fatte salve le specificità dei singoli casi, sentire subito il minore per avere dal medesimo la conferma del rifiuto ad incontrare uno dei genitori, sarebbe controproducente per il genitore che vuole recuperare il rapporto con il figlio. Pertanto, il Giudice potrà coinvolgere preventivamente i servizi sociali per richiedere agli stessi un primo monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare. Per agevolare il più possibile la bigenitorialità, sarà utile, prima di ascoltare il minore, sentire i genitori e procedere ad un approfondimento istruttorio. In un secondo momento si procederà all'ascolto del minore.

Il prolungamento del termine non potrà in alcun modo pregiudicare la pronuncia dei provvedimenti indifferibili **ex art. 473 bis.15**, poiché questi sono soggetti ad una procedura separata. Tanto che al termine dell'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti, il Giudice fisserà nuovi termini per la notifica del ricorso, per la costituzione del convenuto e per il deposito di ulteriori atti. Questa udienza non sostituisce la prima udienza **ex art. 473 bis. n.21**.

### **ART.473 bis.17: Termini per ulteriori difese**

Ravvisata l'opportunità che, anche nell'ottica di una leale collaborazione fra le parti, nel provvedimento di fissazione udienza venga indicato l'invito al difensore di inoltrare alla controparte gli atti difensivi e relativi documenti, contestualmente al deposito nel relativo fascicolo telematico.

## **ART.473 bis.42: Procedimento**

Nei casi di violenza domestica o di genere, prima di procedere all'ascolto del minore, sarà necessario richiedere alla Procura se il minore fosse già stato sentito o verrà sentito a breve. In tal caso, al fine di evitare la duplicazione degli ascolti, come previsto dall'art. 473 bis.45, comma 2, il Giudice non procederà all'ascolto, acquisendo le dichiarazioni rese al P.M. Verrà pertanto meno la necessità di comunicare alla Procura che il Tribunale Ordinario intende procedere all'ascolto del minore.

Il Tribunale e la Procura seguiranno il protocollo predisposto affinché le segnalazioni siano trattate con urgenza e vengano trasmessi al Tribunale gli atti dell'eventuale incidente probatorio.

## **ART.473 bis.49: Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**

La norma è applicabile sia in ipotesi di separazione consensuale che giudiziale.

I termini per la proposizione della domanda di divorzio rimangono inalterati: ossia, sei mesi o un anno dall'udienza di comparizione delle parti, rispettivamente per la separazione consensuale e per la separazione giudiziale, previo accertamento dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza parziale.

Va evidenziato che la novità introdotta dalla riforma, consiste nella possibilità di depositare un unico ricorso contenente le domande di separazione e divorzio.

Invero, all'esito del giudizio di separazione, con la pronuncia della relativa sentenza, il Giudice rimette la causa sul ruolo e fissa l'udienza di comparizione delle parti in data successiva al verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio (passaggio in giudicato della sentenza e decorrenza del termine di sei mesi o un anno).

## **ART.473 bis.51: Procedimento su domanda congiunta**

Il ricorso, ammissibile anche in caso di cumulo di domande di separazione e scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti che dovranno essere, obbligatoriamente, assistite da un difensore.

La competenza territoriale rimane invariata.

- Nelle procedure consensuali dovranno essere allegati all'atto introduttivo:
- Dichiarazioni redditi (Mod.730 o CUD) degli ultimi 3 anni o dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
  - Resta ferma la possibilità per il giudice, ex art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c., di chiedere i chiarimenti e l'integrazione della documentazione ritenuta di volta in volta necessaria nel caso di specie, in particolare quella di cui all'art. 473 bis. 12, comma 3, c.p.c.

Non si ritiene necessario dover produrre un piano genitoriale.

Rimane esclusa la possibilità di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autocertificazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali.

Parma, 9/6/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dr. Pio Massa)

